



COMUNE DI RIVARA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA OGLIANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto e Finalità	pag. 3
Art. 2 – Destinazione d'uso	pag. 3
Art. 3 – Apertura e chiusura del parco	pag. 3
Art. 4 - Regole generali d'uso	pag. 4
Art. 5 – Attività concesse all'interno del parco	pag. 5
Art. 6 – Interventi a carattere manutentivo	pag. 5
Art. 7 – Richiesta di utilizzo	pag. 6
Art. 8 – Autorizzazione	pag. 7
Art. 9 – Tariffe di utilizzo	pag. 7
Art. 10 – Deposito cauzionale	pag. 7
Art. 11 – Presidio e vigilanza	pag. 7
Art. 12 – Sanzioni	pag. 7
Art. 13 – Disposizioni finali	pag. 8
Art. 14 - Entrata in vigore	pag. 8

Allegato A – Planimetria del parco

Allegato B – Modello di istanza per l'utilizzo del parco

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del Parco di Villa Ogliani, sito nel Comune di Rivara in Corso Ogliani n. 9.
2. L'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di interesse pubblico:
 - garantire il libero accesso dei cittadini, per stimolare la socialità, la partecipazione e la spontanea aggregazione, in un luogo che vuole essere aperto ed in continua relazione con il contesto sociale e culturale di appartenenza;
 - concorrere, in modo determinante, alla promozione e al potenziamento di attività sociali, culturali, associative, aggregative, artistiche, folkloristiche e sportive consentite dalla struttura;
 - valorizzare e sostenere tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;
 - garantire la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini, Associazioni culturali, ricreative, Associazioni e Società Sportive, nonché da parte delle Scuole, per usi che siano compatibili con la destinazione e le caratteristiche dei luoghi;
 - tutelare il parco di proprietà comunale, sotto i profili paesaggistici ed ambientali, nonché in termini di sicurezza e salubrità pubblica.

Art. 2 – Destinazione d'uso

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del Parco di Villa Ogliani, comprese le aree attrezzate con i giochi e i servizi igienici, così come identificati nella planimetria che si allega al presente Regolamento sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Possono essere praticate attività compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali e con la destinazione d'uso del parco, attività tali da non arrecare nocumento all'integrità del patrimonio comunale e alla funzionalità delle strutture.
3. Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono consentite le seguenti attività per la socialità: organizzazione di attività ricreative, culturali, aggregative, sportive, di informazione/formazione, attività di animazione sotto forma di manifestazioni, avvenimenti, incontri, convegni, feste, intrattenimenti.
E' vietato tutto ciò che risulta contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 3 – Apertura e chiusura del parco

1. Il parco di Villa Ogliani sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00 nel periodo estivo e dalle 08.00 alle 18.00 nel periodo invernale, per il libero accesso del pubblico.
2. Il parco potrà essere chiuso parzialmente o integralmente al pubblico nei seguenti casi:
 - in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli uffici comunali o dai dispositivi di segnalazione installati all'interno del parco;
 - in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere opportunamente segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, espresse tramite una grafica chiara e comprensibile;

- nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;
 - per esigenze di servizio o esigenze di ordine pubblico.
3. I soggetti che risulteranno all'interno del parco oltre l'orario di chiusura, se non autorizzati, saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di utilizzo del Parco

1. Gli utenti devono utilizzare l'area e le strutture in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo.
3. L'ingresso al parco è consentito ai soli pedoni.
 E' possibile accedere al parco con animali d'affezione, con apposito guinzaglio e museruola.
 E' vietato introdurre autoveicoli e motocicli, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
 E' consentito l'accesso, dagli ingressi di Via Circonvallazione o di Via Cavour, ai mezzi di soccorso e di vigilanza e ai veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico di materiali e/o merci.
4. Non sono consentite attività o modalità di utilizzo che possano comportare danni e determinare incuria. In particolare, è fatto obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:
 - è vietato danneggiare, tagliare alberi e/o rami, estirpare piante o parti di esse;
 - è vietato mettere a dimora piante di qualsiasi specie;
 - è vietato danneggiare/rimuovere/trasportare in qualsiasi modo il patrimonio vegetale;
 - è vietato causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno del parco, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;
 - è vietato compiere atti vandalici;
 - è vietato mettere in atto comportamenti incongrui e irresponsabili quali salire sugli alberi, muri, scavalcare cancelli;
 - è vietato entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
 - è vietato utilizzare barbecue, fornelli a gas o elettrici per qualsiasi uso, ad eccezione delle attività previste e autorizzate ai sensi del presente regolamento;
 - è vietato accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - è vietato utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili;
 - è vietato abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
 - è vietato immergersi, pescare nel laghetto e gettare in acqua qualsiasi oggetto;
 - è vietato abbandonare animali nel parco;
 - salvo quanto stabilito all'articolo seguente, al di fuori degli spazi dedicati e delle aree debitamente attrezzate, sono vietati tutti i giochi e le attività che possano costituire un pericolo per l'incolumità delle persone, che possano causare danno alla vegetazione, alle infrastrutture e agli immobili presenti all'interno del parco;
 - è vietato utilizzare spazi diversi da quelli per i quali si è eventualmente autorizzati (per iniziative pubbliche ed, eventualmente, private; vanno rispettati i giorni, gli orari, le modalità, i limiti e gli scopi dichiarati nella domanda e nella successiva concessione);

- a seguito di assegnazione d'uso, vige l'obbligo di riconsegnare le strutture e gli spazi in uso nelle medesime condizioni in cui sono state concesse;
- le attrezzature ed i materiali in dotazione all'area devono essere utilizzati con la massima cura, eventuali danni saranno posti a carico dei responsabili;
- l'eventuale necessità di collocare apparecchi elettrici e/o fonici o altre attrezzature proprie dovrà essere specificata contestualmente alla domanda di concessione d'uso; è vietato utilizzare apparecchi ed attrezzature non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e, comunque, ogni utilizzo dell'impianto elettrico (o di altro impianto) incongruo rispetto alle sue caratteristiche;
- l'affissione di manifesti e locandine è consentita sulle strutture a ciò adibite, per gli eventi che si svolgeranno all'interno del parco e per ogni altra iniziativa patrocinata dal Comune o dallo stesso autorizzata; l'esposizione è limitata al periodo richiesto per l'utilizzo degli spazi e non dovrà in alcun modo arrecare danno o nocumento all'immagine del luogo.

Art. 5 – Attività consentite all'interno del parco

1. All'interno del parco sono consentite le seguenti attività, previa richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7:
 - a) Celebrazioni di matrimoni e/o unioni civili: il matrimonio o l'unione civile può essere celebrato, oltre che nella struttura di villa Ogliani, anche nel parco, in apposite aree, previo pagamento mediante bollettino Pago PA, della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. I nubendi potranno utilizzare il parco anche per l'installazione di strutture mobili, previa autorizzazione del Comune ed eventuale presentazione di SCIA Sanitaria;
 - b) Parco giochi: l'utilizzo dell'area e dei giochi è consentito ai bambini sotto la responsabilità e la sorveglianza degli accompagnatori ed è riservato ai bambini appartenenti alla fascia d'età alla quale i giochi sono destinati;
 - c) Feste private/compleanni è possibile effettuare feste private / compleanni nell'area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera A, anche con installazione di strutture mobili, previa autorizzazione del Comune ed eventuale presentazione di SCIA Sanitaria e pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
Nel caso di feste/compleanni che si svolgono all'interno dei locali delle "ex Serre", potrà essere utilizzata l'area del parco prospiciente all'immobile.
 - d) Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto, manifestazioni: nel parco è consentito lo svolgimento delle suddette attività nell'area individuata nell'autorizzazione, anche con installazione di strutture mobili;
 - e) Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche: sono consentite a condizione che non pregiudichino la conservazione del parco nell'area individuata nell'autorizzazione
 - f) Attività commerciali: sono consentite a condizione che non pregiudichino la conservazione del parco nell'area individuata nell'autorizzazione;
 - g) Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche, conformemente alle leggi in materia;
 - h) Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico;
 - i) Attività aggregative per bambini.

Gli eventi di cui ai punti d) e e) di rilevanza sovracomunale nuovi o consolidati, potranno utilizzare l'intero parco nel rispetto dell'art. 4 e secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6.

Art. 6 – Interventi a carattere manutentivo

1. Gli interventi a carattere manutentivo nel parco ed ogni intervento di restauro sono finalizzati e devono rispettare la conservazione ed il ripristino delle caratteristiche storico/culturali del parco stesso.
2. La salvaguardia e la conservazione del parco deve tenere conto anche della manutenzione di alberi, arbusti e della volontà di mantenere e ricercare le specie originali.
3. L'ente può affidare ad associazioni senza scopo di lucro, tramite convenzioni, la manutenzione e la gestione di porzioni di aree verdi pubbliche all'interno del parco.

Art. 7 – Richiesta di utilizzo

1. Possono richiedere l'uso del parco le Associazioni, soggetti privati, singoli cittadini, purché maggiorenni, anche in nome e per conto di gruppi spontanei organizzati, per l'organizzazione di iniziative rivolte al pubblico. E' possibile, altresì, in via subordinata rispetto alle iniziative pubbliche, richiederne l'uso privato ed esclusivo.
2. Il soggetto che intenda utilizzare il parco deve presentare domanda al Comune, almeno dieci giorni prima della data di utilizzo, fatti salvi motivati casi di urgenza, compatibilmente con la disponibilità del parco.
3. Per motivate ragioni, avuto riguardo alle esigenze di continuità di attività considerate di particolare interesse sociale o, comunque, a seguito di motivate richieste di attività a carattere periodico e ripetute nel tempo, può essere autorizzato l'utilizzo continuativo o periodico del parco per un periodo determinato, secondo un calendario ed orari preventivamente concordati.
4. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale (allegato B), deve indicare:
 - le generalità del richiedente (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail e codice fiscale); qualora si tratti di gruppi, associazioni, comitati o simili, la richiesta dovrà necessariamente essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato. Il richiedente o il legale rappresentante si assumeranno ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - gli spazi richiesti, date e orari di utilizzo;
 - il motivo per il quale si richiede l'utilizzo stesso con un programma dettagliato dell'iniziativa;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza relative all'uso degli spazi ed all'organizzazione di riunioni pubbliche e di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a persone o cose derivanti da un eventuale utilizzo improprio o poco diligente degli spazi stessi;
5. La presentazione della domanda non comporta il suo automatico accoglimento.
6. L'utilizzo dell'area per manifestazioni, attività di spettacolo o intrattenimento e/o altri eventi pubblici è in ogni modo subordinato al conseguimento di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia di igiene pubblica e sicurezza. La Giunta Comunale ed il Sindaco, ciascuno per quanto di propria competenza, possono emanare disposizioni per razionalizzare o disciplinare particolarmente l'uso degli spazi in occasione degli eventi, anche al fine di garantirne la rispondenza alle norme in materia di sicurezza e gestione delle emergenze.

7. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare o sospendere in qualsiasi momento le autorizzazioni concesse: con effetto immediato, per motivi di necessità, ordine o sicurezza pubblica o per abuso, debitamente motivati.
8. Eventuali richieste di modifica delle date di utilizzo degli spazi verranno accettate ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione, sempre e solo compatibilmente con le altre richieste di utilizzo e se comunicate in tempo utile per essere accolte.

Art. 8 – Autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione è istruita dal Servizio Amministrativo del Comune il quale, a conclusione dell'istruttoria, predisporrà l'apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione dovrà indicare il soggetto responsabile dell'utilizzo dei locali, il giorno e gli orari di utilizzo, la finalità, gli eventuali costi a carico del richiedente e sarà rilasciata previo accertamento del pagamento, da parte del richiedente, della tariffa di utilizzo.

Art. 9 – Tariffe di utilizzo.

1. Le tariffe di utilizzo del parco sono determinate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono determinate in base all'oggetto e alla finalità dell'istanza, agli spazi utilizzati e alla durata di utilizzo del parco. L'importo dovuto dovrà essere versato tramite bollettino PagoPA, predisposto dall'ufficio competente.
3. E' consentito l'utilizzo gratuito del parco alle associazioni con sede nel Comune di Rivara. Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente, mediante atto della Giunta Comunale, l'utilizzo del parco in casi di particolare interesse e pubblica utilità.

Art. 10 – Deposito cauzionale.

1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il deposito di una cauzione, al fine del risarcimento di eventuali danni arrecati al parco e/o alle attrezzature ivi contenute.
2. L'importo è stabilito contestualmente alla definizione delle tariffe di utilizzo e si procederà alla restituzione della somma solo ad avvenuto accertamento delle condizioni dell'area concessa in uso.

Art. 11 – Presidio e vigilanza.

1. Il Comune è tenuto al presidio e alla sorveglianza del parco, al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione, di verificare che siano rispettate le norme di comportamento e di tutela, di prevenire atti vandalici e danni al patrimonio.

Art. 12 – Sanzioni.

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'art. 16, della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Allegati

- A: planimetria
- B: modello di istanza per l'utilizzo del Parco

COMUNE DI RIVARA



Area destinata
ai matrimoni

Area utilizzabile
per eventi



Allegato B – Istanza per l'utilizzo del parco di Villa Ogliani.

Spett.le
Sig. SINDACO
del Comune di Rivara

OGGETTO: Richiesta utilizzo parco di Villa Ogliani.

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____
via _____, C.F. _____
in qualità di:

☐ privato cittadino

☐ legale rappresentante di _____

Recapito telefonico _____
Mail _____

chiedo

ai sensi del vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____
l'autorizzazione a utilizzare il parco di Villa Ogliani

i giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

per lo svolgimento della seguente attività:

(allegare eventuale programma dettagliato dell'iniziativa)

dichiaro

di essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza relative all'uso degli spazi ed all'organizzazione di riunioni pubbliche e di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a persone o cose derivanti da un eventuale utilizzo improprio degli spazi stessi.

Rivara,

In fede _____

Si allega fotocopia carta d'identità.